

## FONDO MUTUALISTICO A COPERTURA DEI DANNI DA FITOPATIE AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI

<p><i>Art. 6 del Regolamento</i> VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</p>	<p>L'entità del contributo associativo 2020 è stabilita nella misura del 0,05% del valore assicurato delle polizze sulle rese agevolate 2020 e di una ulteriore quota pari al 35% del valore effettivo degli indennizzi.</p>
<p><i>Art. 9 del Regolamento</i> DANNI INDENNIZZABILI</p>	<p>I danni subiti dalle Imprese aderenti in conseguenza a gravi manifestazioni delle fitopatie (Scopazzi, Flavescenza dorata, Sharka e Colpo di fuoco) che determinano un drastico calo di reddito per estirpo obbligatorio, con riferimento ad aziende che abbiano rispettato le indicazioni di FEM e non ricomprese nelle esclusioni.</p>
<p><i>Art. 10 del Regolamento</i> VALORE IN RISCHIO</p>	<p>Il valore degli impianti produttivi è quello stabilito dal Decreto Ministeriale di individuazione dei prezzi mercuriali delle produzioni agricole. Per impianti con età superiore a 8 anni verrà applicato un deprezzamento pari al 5% annuo per i frutteti ed al 3% annuo per i vigneti con il massimo del 50%. Per impianti frutticoli di età superiore a 25 anni e viticoli superiore a 35 anni non si riconosce alcun indennizzo (valori indicati nella tabella in fondo al documento).</p>
<p><i>Art. 12 del Regolamento</i> SOGLIA, FRANCHIGIA E LIMITE DI INDENNIZZO</p>	<p>Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il reddito dell'anno di riferimento è inferiore di almeno il 30% del reddito medio ordinario.</p> <p>Superate tali soglie verrà applicato per partita assicurata uno scoperto del 15%.</p>

**GESTIONE DEL RISCHIO**

<p><i>Art. 13 del Regolamento</i> ESCLUSIONI</p>	<p>Il diritto all'indennizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) qualifica di agricoltore attivo;</li> <li>b) estirpazione dell'intero appezzamento originario omogeneo per varietà, portainnesto ed età, o comunque di una porzione omogenea non inferiore a 2000 mq; gli impianti devono presentare una percentuale di piante sintomatiche oltre la percentuale prevista da specifici provvedimenti della Giunta Provinciale (min 10% Sharka o 20% Scopazzi e Flavescenza dorata); in considerazione dell'analisi condotta dai tecnici F.E.M. verranno considerate infette per contagio radicale il 60% delle piante adiacenti a quelle che manifestano evidenti sintomi;</li> <li>c) constatazione ufficiale della presenza ed incidenza della malattia con relazione di tecnici autorizzati;</li> <li>d) consegna di tutta la documentazione richiesta dal Comitato di Gestione;</li> <li>e) non aver richiesto contributi pubblici per la medesima finalità su misure diverse;</li> <li>f) verifica dell'effettivo estirpo dell'intero appezzamento oggetto di domanda e nel caso di richiesta parziale di tutte le piante infette della porzione di terreno non rinnovata;</li> <li>g) verifica dell'effettivo estirpo dei restanti appezzamenti delle singole piante infette rilevate dai monitoraggi (APOT/PAT);</li> <li>h) rispetto delle condizioni dei piani di controllo, delle norme e disposizioni date dai tecnici per il contenimento della fitopatia.</li> </ul> <p>In casi straordinari di lievi ovvero sanabili mancati rispetti delle condizioni di cui ai punti g) ed h) il Comitato potrà deliberare di riconoscere un indennizzo proporzionalmente ridotto.</p> <p>Rimane comunque esclusa la possibilità di indennizzo per estirpo di impianti abbandonati.</p>
<p><i>Art. 15 del Regolamento</i> DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</p>	<p>L'intera Riserva Volontaria viene destinata a Disponibilità Finanziaria Annuale 2020.</p>

**GESTIONE DEL RISCHIO**

**FRUTTETI**

ANNO IMPIANTO	VALORE IN RISCHIO
1996	12.500
1997	12.500
1998	12.500
1999	12.500
2000	12.834
2001	13.509
2002	14.220
2003	14.968
2004	15.756
2005	16.586
2006	17.458
2007	18.377
2008	19.345
2009	20.363
2010	21.434
2011	22.563
2012	23.750
2013	25.000
2014	25.000
2015	25.000
2016	25.000
2017	25.000
2018	25.000
2019	25.000
2020	25.000

**VIGNETI**

ANNO IMPIANTO	VALORE IN RISCHIO
1986	9.000
1987	9.000
1988	9.000
1989	9.000
1990	9.000
1991	9.210
1992	9.495
1993	9.788
1994	10.091
1995	10.403
1996	10.725
1997	11.057
1998	11.399
1999	11.751
2000	12.114
2001	12.489
2002	12.875
2003	13.274
2004	13.684
2005	14.107
2006	14.544
2007	14.993
2008	15.457
2009	15.935
2010	16.428
2011	16.936
2012	17.460
2013	18.000
2014	18.000
2015	18.000
2016	18.000
2017	18.000
2018	18.000
2019	18.000
2020	18.000